Tel. 0963/260684- Fax 0963/260669 P.I. 00323420794

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Anno 2018

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 17/11/1993
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/1994
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 25/02/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n del

Aggiornamento a cura:

Sindaco Ing. Antonio Arena Assessore Comunale Dott. Gabriele Prestia Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. La Bella

SOMMARIO

	IENTO DI POLIZIA CIMITERIALE	
TITOLO I		
DISPOSIZIO	NI GENERALI	
CAPO I		-
	- Oggetto	
Art. 2.	- Competenze	
	- Responsabilità	
	- Servizi gratuiti	
Art. 5.	- Atti a disposizione del pubblico	
TITOLO II		
	DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI	
	RATIVI ED IGIENICO-SANITARI	
Art. 6.	Dichiarazione di morte e accertamento del decesso	
Art. 7.	Denuncia della causa di morte	
Art. 8.	- Accertamenti necroscopici	
Art. 9.	- Referto all'autorità giudiziaria	
Art. 10.	- Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	
Art. 11.	- Adempimenti dell'ufficio	
TITOLO II	<i>I</i>	1
	NE DEI CADAVERI NEI FERETRI	
	ZIONE AL SEPPELLIMENTO	
Art. 12.	- Termini di osservazione	
Art. 13.	- Modalità di osservazione	
Art. 14.	- Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento	
Art. 15.	- Riscontro diagnostico	
Art. 16.	- Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio	
Art. 17.	- Autopsie e trattamenti conservativi	
Art. 18.	- Depositi di osservazione ed obitori	
TITOLO IX	7	1
FERETRI		
Art. 19.	- Deposizione della salma nel feretro	
Art. 19.	- Verifica e chiusura feretri	
Art. 21.	- Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	
Art. 22.	- Contributo per fornitura feretri	
Art. 23.	- Piastrina di riconoscimento	
		1
TRASPORTI		
Art. 24.	- Modalità del trasporto e percorso	
Art. 24. Art. 25.	- Trasporti funebri	
Art. 25.	- Orario dei trasporti	
Art. 27.	- Norme generali per i trasporti	
Art. 27.	- Riti Religiosi	
Art. 28.	- Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	
Art. 29. Art. 30.	- Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	
Art. 30. Art. 31.	- Trasporto per e da attri Comuni per seppellimento o cremazione Trasporti all'estero o dall'estero	
Art. 31. Art. 32.	- Trasporti di estero o dali estero	
	<i>I</i>	
<u>CIMITERI</u>		2′

<u>Art. 33.</u>	- Disposizioni generali - Vigilanza	21
Art. 34.	- Autorizzazione alla sepoltura	22
<u>Art. 35.</u>	- Custodia dei documenti	
<u>Art. 36.</u>	- Reparto speciale nel cimitero	
Art. 37.	- Ammissione nel cimitero e nel reparto speciale	<u>22</u>
TITOLO VI	<i>T</i>	2
	NI GENERALI E	
	DLATORE CIMITERIALE	
<u>CAPO I</u>		
<u>Art. 38.</u>	- Disposizioni generali	
<u>Art. 39.</u>	- Piano regolatore cimiteriale	24
CAPO II		24
Art. 40.	- Inumazione	
Art. 41.	- Cippo	
Art. 42.	- Tumulazione	
Art. 43.	- Tumulazione provvisoria	
CAROUII		20
	Farmaniani andinania	
Art. 44.	- Esumazioni ordinarie	
Art. 45.	- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	
<u>Art. 46.</u> Art. 47.	- Estumulazioni	
Art. 47.	- Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria	
Art. 48.	- Oggetti da recuperare	
Art. 45.	- Disponibilità dei materiali	
-	·	
<u>Art. 51.</u>	- Crematorio	
<u>Art. 52.</u>	- Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	
Art. 53.	- Urne cinerarie	<u>29</u>
CAPO V		29
Art. 54.	- Orario	
Art. 55.		
Art. 56.	- Divieti speciali	30
Art. 57.	- Riti funebri	30
Art. 58.	- Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune	30
<u>Art. 59.</u>	- Fiori e piante ornamentali	30
Art. 60.	- Materiali ornamentali	30
TITOLO III	111	2 7
	<u>///</u>	
CONCESSIO	NI	31
<u>CAPO I</u>		31
Art. 61.	- Sepolture private	31
<u>Art. 62.</u>	- Modalità di concessione	32
Art. 63.	- Tipi e durata delle concessioni	33
<u>Art. 64.</u>	-Pagamento della concessione-cauzione	34
<u>Art. 65.</u>	- Doveri dei concessionari	
<u>Art. 66.</u>	- Decorrenze della concessione – rinnovi	
<u>Art. 67.</u>	- Scadenza della concessione	35
Capo II		35
Art. 68.	- Concessione dell'area	
Art. 69.	- Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	
Art. 70.	- Diritti di sepolcro	
Art. 71.	- Cessazione della concessione - effetti	
Art. 72.	- Uso delle sepolture private	
Art. 73.	- Manutenzione, canone annuo, affrancazione	

CAPO III		39
Art. 74.	- Divisione, subentri	39
Art. 75.	-Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe,	
<u>manufatti</u>	cimiteriali e loculi	40
Art. 76.	- Rinuncia a concessione di aree libere per Cappelle	41
<u>Art. 77.</u>	- Rinuncia a concessione di aree per cappelle, con parziale o totale costruzio	ne 41
CAPO IV		41
Art. 78.	- Revoca	41
Art. 79.	- Decadenza delle concessioni cimiteriali	42
Art. 80.	-Procedura per la dichiarazione di decadenza	43
Art. 81.	- Provvedimenti conseguenti la decadenza	44
TITOLO IX		45
	'ATI NEI CIMITERI	
IMPRESE DI	POMPE FUNEBRI	45
CAPO I		45
Art. 82.	- Accesso al cimitero	45
Art. 83.	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione	di ricordi
<u>funebri</u>	<u>45</u>	
Art. 84.	- Responsabilità	46
Art. 85.	- Recinzione aree - Materiali di scavo	
Art. 86.	- Introduzione e deposito di materiali	47
<u>Art. 87.</u>	- Orario di lavoro	
<u>Art. 88.</u>	-Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	47
<u>Art. 89.</u>	- Vigilanza	
<u>Art. 90.</u>	- Obblighi e divieti per il personale del cimitero	48
CAPO II		48
Art. 91.	- Funzioni	48
TITOLO X		49
	II VARIE E FINALI	
	- Registro dei defunti e mappa delle tombe del cimitero	
	- Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore	
	- Cautele	<u> </u>

REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1. - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la disciplina del complesso delle funzioni e dei servizi afferenti in generale alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie, tecnico-edilizie e sociali connesse.

Le norme del presente Regolamento sono volte principalmente a garantire la tutela preventiva della salute pubblica, nonché ad assicurare un adeguato ed ordinato esercizio dei servizi funebri nel loro complesso (con particolare riferimento al trattamento delle salme, ai trasporti funebri, alla concessione di aree o manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati, alla cremazione delle salme).

Art. 2. - Competenze

- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, all'esercizio delle funzioni comunali di cui al presente Regolamento.
- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati direttamente con proprio personale incaricato, in economia o in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Art. 3. - Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno del cimitero e nell'area adiacente siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti

- commessi da persone estranee al suo servizio, per uso improprio di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile e delle altre norme vigenti in materia, salvo che l'illecito non rilevi situazioni penali.

Art. 4. - Servizi gratuiti

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico e quelli previsti tali dalla legge ed in particolare:
 - a) l'inumazione in campo comune;
 - **b**) la deposizione delle ossa in ossario comune.

Art. 5. - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro (delle inumazioni, delle tumulazioni e delle variazioni) di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale copia del presente regolamento.

TITOLO II

DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI

Art. 6. Dichiarazione di morte e accertamento del decesso

- La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
- La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o dall' incaricato della ditta che svolgerà il servizio funebre regolarmente iscritta pressa la CCIAA.

- 3) Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
- 4) I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
- 5) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la morte e l'identità del defunto.

Art. 7. Denuncia della causa di morte

- 1) Per ogni caso di morte di persona da lui assistita, il medico deve fare, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, la denuncia all'Ufficio di Stato Civile della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale, nel cui territorio il Comune è ricompreso.
- 2) Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
- 3) Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
- 4) L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del D.P.R. n. 285/1990.
- Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
- 6) Se dalla denuncia risulta che la salma è portatrice di radioattività, il servizio competente dell'A.S.P. dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.

7) Presso ogni Azienda Sanitaria Provinciale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 8. - Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

- 1) Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.
- 2) In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.
- 3) Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 D.P.R n. 396/2000, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Provinciale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 9. - Referto all'autorità giudiziaria

- 1) Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e 4 del Codice di procedura penale.
- 2) In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
- 3) Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10. - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1) Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione

all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.P. competente per territorio.

2) Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.P. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 11. - Adempimenti dell'ufficio

- 1) L'ufficio dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
- Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.
- 3) In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 396/2000, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 12. - Termini di osservazione

- 1) Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessuna salma può essere chiusa in feretro o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata o cremata.
- 2) Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo

con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del servizio competente dell'A.S.P.

3) È, invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 13. - Modalità di osservazione

- 1) Durante il periodo di osservazione, la salma deve essere posta in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
- La salma non deve essere rimossa dal luogo di morte, né essere vestita, né collocata nel feretro prima della visita necroscopica.
- 3) Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'A.S.P. prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Art. 14. - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento

- 1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 6, la chiusura del feretro ed il seppellimento della salma devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di Polizia Mortuaria.
- 2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
- 3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dall' A.S.P. e con le modalità indicate nel precitato articolo.

4) Quando è data sepoltura ad una salma senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15. - Riscontro diagnostico

- Le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposte al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83.
- 2) Al riscontro diagnostico possono essere sottoposte le salme delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, qualora i rispettivi responsabili medici lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.
- 3) Il Sindaco, visto l'art. 37 del D.P.R. n. 285/1990, può disporre su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o, quando sussista il dubbio sulla causa di morte, su richiesta del medico curante, il riscontro diagnostico sulle salme delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.
- 4) Il riscontro diagnostico è eseguito negli ospedali o nelle cliniche universitarie dall'anatomo-patologo ospedaliero od universitario, alla presenza del responsabile medico o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, ovvero di altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
- 5) Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura.
- 6) I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'A.S.P. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
- 7) Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza, quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Art. 16. - Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

- 1) Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
- 2) Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione, esse devono recare sempre una targhetta con le relative generalità.
- 3) A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 D.P.R. n. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.
- 4) Agli istituti universitari il servizio competente dell'A.S.P. può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
- 5) In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17. - Autopsie e trattamenti conservativi

- 1) Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 13.
- 2) Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'A.S.P. o da altro personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Art. 18. - Depositi di osservazione ed obitori

1) Il deposito di osservazione e l'obitorio sono istituiti presso ospedali, al di fuori dell'ambito del cimitero comunale.

2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio può essere autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO IV

FERETRI

Art. 19. - Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 20.
- 2) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti.
- 3) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 4) Se il cadavere risulta portatore di radioattività o la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente competente dell'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20. - Verifica e chiusura feretri

- 1) Il personale tecnico dell'Azienda sanitaria vigila e controlla il rispetto e l'applicazione della normativa vigente, di cui al successivo art. 21.
- 2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 21. - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.

Per inumazione:

- a) il feretro deve essere di legno (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- **b)** le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- c) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.
 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- **d**) i feretri di salme, provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 32, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

Per la tumulazione:

- a) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - a) si applicano le disposizioni relative alla tumulazione, nonché quelle relative agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero.
- 3) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km., si osservano le seguenti disposizioni:
- 4) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

- 5) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente competente dell'Azienda sanitaria, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
- 6) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione, rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
- 7) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale bio-degradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 8) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 9) È obbligatorio l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22. - Contributo per fornitura feretri

- 1) Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, alla fornitura della cassa di cui all'articolo precedente per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in Ionadi, decedute sia nel Comune che fuori Comune. Si configura disinteresse dei familiari anche quando non sussistano parenti del defunto oltre il VI° grado.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socioeconomiche del nucleo familiare del defunto. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato di una percentuale

determinata dalla Giunta Comunale con proprio atto, valutata in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti/discendenti stessi.

Art. 23. - Piastrina di riconoscimento

- Sul piano esterno superiore di ogni feretro, che viene trasportato fuori regione, deve essere applicata una piastrina, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO V

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24. - Modalità del trasporto e percorso

- Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dal presente Regolamento.
- 2) I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 3) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Art. 25. - Trasporti funebri

I trasporti funebri nel territorio del Comune di cui all'art.16 comma 1 lett. a) D.P.R.
 n. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della

prescritta autorizzazione di P.S. e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia, con mezzi funebri in regola alle prescrizioni sanitarie vigenti.

Art. 26. - Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, secondo gli usi. All'occorrenza il Sindaco ne stabilisce con ordinanza l'orario.

Art. 27. - Norme generali per i trasporti

- I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
- 3) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 4) L'addetto al cimitero, che riceve il feretro compilerà un apposito modulo di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra sarà conservato a sua cura presso il Comune.
- 5) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto citato deve restare in consegna al vettore.
- 6) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 28. - Riti Religiosi

- I ministri del culto, sia della chiesa cattolica che eventualmente degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 29. - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio competente dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del

- cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'A.S.P. competente disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 30. - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda dell' impresa funebre incaricata, regolarmente iscritta, alla CCIAA ed all' albo delle agenzie funebri presso il Dipartimento di P.S. come previsto dall' articolo 25 del presente regolamento.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3) Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente competente dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 27.
- 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri.

Art. 31. - Trasporti all'estero o dall'estero

1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

- a) Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 32. - Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
- 3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO VI

CIMITERI

Art. 33. - Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e del personale preposto.
- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede di norma con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e s. m. i.

- 4) I lavori relativi alle operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma effettuate da ditte di onoranze funebri incaricate dai familiari, con l'assistenza e secondo le indicazioni del personale comunale addetto al cimitero.
- 5) Compete esclusivamente al Sindaco autorizzare le operazioni di esumazione, estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34. - Autorizzazione alla sepoltura

1) Il custode del cimitero o chi ne fa le veci può ricevere nel cimitero, per l'inumazione o la tumulazione, cadaveri, parti di esso od ossa umane, unicamente se accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 35. - Custodia dei documenti

1) Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da chi ne fa le veci. Sugli stessi il custode dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del colombario in cui è stato posto il cadavere.

Art. 36. - Reparto speciale nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere un reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
- Concessione per realizzare in ambito comunale di cimitero privato secondo le norme vigenti.

Art. 37. - Ammissione nel cimitero e nel reparto speciale

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:

- a) decedute nel Comune di Ionadi (VV), qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- **b**) che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel comune di Ionadi;
- c) che abbiano avuto la residenza nel Comune di Ionadi;
- d) che siano nate nel Comune di Ionadi;
- e) che, indipendentemente dalla residenza, siano concessionarie, nel cimitero comunale, di sepoltura privata, individuale, famiglia e/o conviventi;
- f) non residenti se genitori, figli o coniugi di persone residenti, nate o che abbiano avuto la residenza per un periodo di tempo di più di un anno nel comune di Ionadi.

Eventuali deroghe alle presenti norme sono decise dal Sindaco con proprio decreto motivato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO I

Art. 38. - Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 39. - Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 2) In mancanza e nelle more vi provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 40. - Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - **b**) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 41. - Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 3) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR settembre 1990, n. 285.

Art. 42. - Tumulazione

- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III° del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, *altezza* m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. settembre 1990, n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990.

Art. 43. - Tumulazione provvisoria

 In caso di mancata disponibilità di posti nel cimitero comunale è autorizzata o ordinata dal Sindaco la tumulazione provvisoria.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 44. - Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se è preferibile procedere nei periodi consentiti di cui all'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) Il personale addetto che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 45. - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1) All'occorrenza, il Comune cura la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Art. 46. - Esumazione straordinaria

 L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sono soggette al pagamento, da parte dei richiedenti, di quanto dovuto per il rilascio del parere e la necessaria assistenza del medico dell'Igiene Pubblica.
- 3) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivadiffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente competente dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 4) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente competente dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato da ditte autorizzate allo scopo e abilitate che sono obbligate ad indicare preventivamente le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali e dei residui di legno.

Art. 47. - Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere delle concessioni esistenti o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - **b**) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4) I feretri sono estumulati alla presenza del medico dell'Azienda sanitaria e da personale comunale all'uopo delegato.
- 5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario (se esistenti), loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

- 6) In assenza di cellette ossario, le cassette possono essere tumulate fino ad un numero massimo di quattro per ogni loculo o tomba, nei limiti delle dimensioni preesistenti degli stessi.
- 7) Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 9) I loculi rimasti liberi a seguito di estumulazione, ove non richiesti da altro familiare, torneranno nella disponibilità del Comune.

Art. 48. - Esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria

- Per le esumazioni ed estumulazioni richiesta dall'Autorità Giudiziaria, è sempre obbligatoria la presenza del Dirigente competente della Azienda sanitaria o di personale da lui incaricato.
- 2) Per le esumazioni ed estumulazioni di cui al presente articolo, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 49. - Oggetti da recuperare

- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune.

Art. 50. - Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune.

CAPO IV

CREMAZIONE

Art. 51. - Crematorio

- 1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione.
- 2) Si può altresì dare la concessione a privati o enti, nel rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione di strutture atte allo scopo.

Art. 52. - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, I° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 53. - Urne cinerarie

 Si dà atto che il Comune non dispone di urne cinerarie e che nel caso in cui il Comune, in futuro, provvedesse a realizzarle, provvederà ad adottare la relativa disciplina.

CAPO V

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 54. - Orario

 Il cimitero è aperto al pubblico con orario regolamentato con provvedimento del Sindaco.

Art. 55. - Disciplina dell'ingresso

1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Art. 56. - Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
- 2) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 57. - Riti funebri

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

Art. 58. - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune

 Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, nel rispetto del decoro delle forme, delle misure, del colore e dei materiali.

Art. 59. - Fiori e piante ornamentali

 Ove i fiori e le piante ornamentali sono tenuti a lungo con deplorevole trascuratezza e rendono indecorosi i tumuli, il personale comunale avviserà appena possibile gli interessati, o provvederà a rimuoverli senza altro avviso.

Art. 60. - Materiali ornamentali

 Il Comune dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. 2) I provvedimenti d'ufficio di cui al I° comma verranno adottati dal Sindaco, previa diffida diretta ai concessionari interessati.

TITOLO VIII

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 61. - Sepolture private

- 1) Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di un canone di concessione.
- 2) Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune che ne esercita le funzioni in regime di privativa.
- 3) Detta concessione deve risultare da apposito contratto da sottoscriversi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione,
- b) il numero di posti salma realizzabili,
- c) la durata,
- d) il legale rappresentante pro tempore nel caso di Enti e collettività,
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
- 4) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 5) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, per la durata massima di anni 30 decorrenti dalla data di

sepoltura, con proroga per uguale durata, previo rinnovo della concessione a titolo oneroso, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 62. – Modalità di concessione

- 1) Le sepolture a tumulazione sono subordinate al rilascio della concessione comunale per l'uso dell'area su cui costruire cappelle o tombe di famiglia oppure di altro manufatto destinato a custodire la salma o i resti mortali.
- 2) La concessione cimiteriale è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale una delle salme o resti mortali di persone, ovunque decedute, purché residenti in vita nel Comune, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.
- 3) La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal DPR 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.
- 4) La concessione di aree (e di eventuali manufatti), ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 5) Per la concessione di terreni cimiteriali per la realizzazione di manufatti edilizi è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della autorizzazione a costruire, un deposito cauzionale infruttifero pari al 40% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione interessata, che sarà restituita alla fine dei lavori, dopo verifica da parte dell'U.T.C..
- 6) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

- 7) Salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le cappelle, la concessione dei colombari e delle tombe a tumulazione è rilasciata soltanto in occasione del seppellimento della salma o in caso di richiesta di trasferimento di salme già tumulate in altre tombe concesse in via provvisoria, in quest'ultimo caso laddove le richieste di trasferimento risultino eccessive rispetto alla disponibilità di colombari, il Comune si riserva la facoltà di valutare cumulativamente le richieste e di concordare con i richiedenti un piano di costruzione ed assegnazione.
- 8) Con riguardo ai colombari, in occasione della sepoltura della prima salma, la concessione può essere estesa ai familiari del defunto limitatamente ad un altro colombario.
- 9) Nel caso di contestuale richiesta di nuove tumulazioni e di trasferimento la concessione dei colombari può essere estesa solo ad un altro colombario.
- 10) La concessione è rilasciata in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento oltreché da eventuali direttive stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 63. - Tipi e durata delle concessioni

- 1) Le concessioni cimiteriali avranno la seguente durata:
 - a) Loculi di cui il Comune sia eventualmente in possesso: anni 30 (trenta);
 - **b)** Aree per tombe a terra anni 30 (trenta);
 - c) Aree per Cappelle di famiglia: anni 90 (novanta);
 - **d)** Inumazioni nel Campo Comune anni 10 (dieci);
 - e) Colombari: anni 30 (trenta) eventualmente rinnovabili;
 - f) Nicchie ossario individuali e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali: anni 30 (trenta) eventualmente rinnovabili;
 - g) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati: anni 30 (trenta) eventualmente rinnovabili.

Art. 64. -Pagamento della concessione-cauzione

- 1) Prima della tumulazione della salma il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - **b**) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
- 2) Il canone di concessione è stabilito con delibera della Giunta Comunale.
- 3) Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 65. - Doveri dei concessionari

- 1) La concessione è subordinata all' accettazione e all' osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e alle condizioni risultanti dallo specifico contratto stipulato e ai progetti se richiesti.
- 2) Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
- 3) È fatto obbligo al concessionario di tenere in buono stato la tomba con obbligo altresì di rimborsare al Comune le eventuali spese che lo stesso si trovasse a dover anticipare per il mantenimento del predetto stato, in caso di inerzia del concessionario o dei suoi eredi e/o aventi causa, ivi compresa la pulizia di lotti cimiteriali assegnati e non ancora edificati.

Art. 66. - Decorrenze della concessione – rinnovi

- Le concessioni cimiteriali hanno, in generale, decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione e la durata di cui all'art. 63 del presente regolamento.
- 2) Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della concessione per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione; detto rinnovo verrà accordato

secondo la disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo stesso.

3) Per le concessioni a tempo, in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private o tombe di famiglia è riservato ai concessionari ed è trasmissibile *iure sanguinis* o, estinta la famiglia, *iure ereditas*.

Art. 67. - Scadenza della concessione

- 1) La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi sei mesi prima dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati. Entro lo stesso termine, il comune provvederà ad affiggere apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
- 2) È inoltre prevista la risoluzione della concessione per le sepolture che non risultino sistemate a norma di Regolamento, nonché per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione medesima, nonché per abbandono.
- 3) Le opere realizzate sulle sepolture oggetto di concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
- 4) Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Capo II AREE PER CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 68. - Concessione dell'area

 Il Comune può concedere a privati e/o ad enti l'uso di aree per la costruzione, a spese dei concessionari, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

- 2) All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
- 3) All'atto della concessione il titolare della stessa deve sottoscrivere una rinuncia a diritti di qualunque genere vantati su altre aree cimiteriali per sé e per il proprio nucleo familiare.
- 4) La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 90 (novanta) anni, eventualmente rinnovabile.
- 5) Al rapporto contrattuale di concessione si applicano le disposizioni comuni di cui al precedente capo.
- 6) Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta. Ogni graduatoria è formulata in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale. Pertanto, ogni qualvolta c'è disponibilità, le aree verranno assegnate utilizzando le graduatorie suddette.
- 7) Il Comune ha la facoltà di concedere aree per sepolture, per la tumulazione delle salme di una o più persone anche appartenenti a Enti, Corporazioni, Fondazioni, Comunità, Istituti, Associazioni e simili che hanno dato lustro e/o che hanno compiuto opere di bene per la città, etc.; tale assegnazione avverrà con delibera della Giunta Comunale.

Art. 69. - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

- Una volta ottenuta la concessione, l'interessato dovrà presentare al Comune, entro dodici mesi dalla data della concessione stessa, il progetto, rispettando eventuali prescrizioni da parte dell'Ufficio Tecnico, redatto in triplice copia dell'opera che intende realizzare.
- 2) Il concessionario deve iniziare la costruzione del manufatto (sepolcreto o cappella) entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ultimare l'opera in ogni sua parte, compresi tutti i rivestimenti, entro trentasei mesi dalla data di inizio lavori, pena decadenza dell'autorizzazione.

- 3) L'Amministrazione procederà all'accertamento dell'ultimazione dei lavori nei termini di cui sopra, alla verifica della conformità dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del monumento funerario.
- 4) In deroga al comma 2 del presente articolo su richiesta dell'interessato sono concesse proroghe di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi.
- 5) Nel caso di premorienza del Concessionario, la concessione sarà trasferita agli eredi che ne fanno richiesta.
- 6) La revoca della concessione comporta l'acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie eventualmente realizzate ai sensi dell'art. 953 del c.c.

Art. 70. - Diritti di sepolcro

- 1) Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
- 2) All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia. Nel caso in cui il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati, purché non titolari unitamente al proprio nucleo di altre adeguate concessioni a:
 - a) al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - b) ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
 - c) ai genitori del titolare (o dei titolari);
 - d) ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi.

Art. 71. - Cessazione della concessione - effetti

1) Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

- 2) È facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
- Tutto ciò che passerà in proprietà al Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
- 4) I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Tecnico prima della scadenza stessa, di cui lo stesso ufficio darà preventiva comunicazione agli interessati con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Art. 72. - Uso delle sepolture private

- Salvo quanto già previsto dall'art. 70, il diritto d'uso delle sepolture private è
 riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al
 completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste
 nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del I° che II° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli "ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al VI° grado.
- 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i., da presentare al Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al IV° comma.

- 6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo e sarà perseguito a norma delle vigenti disposizioni.
- 7) Il concessionario potrà usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio.

Art. 73. - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e/o di igiene.

CAPO III

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 74. - Divisione, subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

- 6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
 - 8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 (trenta) anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 75. -Rinuncia, prima della data di scadenza, alla concessione di aree per tombe, manufatti cimiteriali e loculi

- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- 2) In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciata, il rimborso di una somma pari al 20% solo se la rinuncia viene effettuata entro il terzo anno dalla sepoltura.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 76. - Rinuncia a concessione di aree libere per Cappelle

- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, per costruzione di cappelle, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
- 2) In tal caso il Comune potrà concordare un rimborso tra il 10% e il 30% delle tariffe in vigore al momento della presa d'atto.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 77. - Rinuncia a concessione di aree per cappelle, con parziale o totale costruzione

- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree per la destinazione a cappella quando: il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa e il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali caso il Comune potrà concordare il rimborso di un equo indennizzo per le opere già realizzate con visto di congruità espresso da parte del Responsabile U.T.C..
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO IV

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 78. - *Revoca*

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 (cinquanta) anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. Rimane a carico della stessa Amministrazione ogni spesa, compreso il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate anzitutto (anche prima della scadenza), laddove ricorrano comprovate e superiori esigenze di pubblico interesse, o per diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 79. - Decadenza delle concessioni cimiteriali

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 70;
 - **d**) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto
 - **f**) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli artt. 65 e 73;
 - g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.
- 4) Dalle concessioni previste dal presente Regolamento si intendono in ogni caso decaduti, anche prima della scadenza del termine contrattualmente previsto, i titolari o gli aventi diritto di sepolture ad inumazione ed a tumulazione (comprese le cappelle di famiglia) in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, nonché in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché infine in caso di abbandono.
- 5) Si considera "abbandono" lo stato di incuria della sepoltura a seguito di persistente omissione di manutenzione anche ordinaria.
- 6) Il giudizio sullo stato delle sepolture è espresso dal Sindaco sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 80. - Procedura per la dichiarazione di decadenza

- 1) La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'albo comunale e presso il cimitero per la durata di 90 (novanta) giorni consecutivi. Trascorso tale termine, ove non ricorrano circostanze che giustifichino il rinvio, il responsabile dell'Ufficio Tecnico dichiarerà la decadenza della concessione con atto da notificarsi nei modi di cui sopra ai concessionari o ai suoi eredi. Tale atto dovrà essere pubblicato ed esposto per 90 (novanta) giorni all'Albo Comunale.
- 2) Il Comune provvederà a liberare dalla salma o dai resti il manufatto che tornerà in sua piena disponibilità. I resti saranno sistemati nell'ossario comune. Le salme non completamente mineralizzate saranno inumate per cinque anni nella fossa comune.

- 3) Il Comune ha facoltà di demolire i manufatti dei quali è rientrato in possesso a seguito della decadenza della concessione, oppure riassegnarli ai sensi dell'art. 71 del presente regolamento.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

Art. 81. - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopo di che il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 82 Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 79 senza che entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IX

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82. - Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere e nuove costruzioni, previamente approvate dal Comune, gli interessati debbono avvalersi di privati imprenditori o ditte artigiane, a loro libera scelta, iscritti in appositi albi professionali. Gli estremi delle ditte devono essere preventivamente comunicate al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 2) Per riparazioni, per lavori di pulitura e per lavori di manutenzione in genere, gli interessati, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune, potranno avvalersi di artigiani locali purché in regola con quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 83. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di cappelle sono soggetti ad autorizzazione edilizie da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Tecnico comunale.
- Nel progetto dovranno essere definiti il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente Ufficio comunale.

- 6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere autorizzata a norma del primo comma e comunque ai sensi delle normative vigenti.
- 7) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente procedere a semplice comunicazione di inizio lavori all'Ufficio competente.
- 9) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 84. - Responsabilità

 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 85. - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate, il concessionario rimane l'obbligato in solido nei confronti del Comune qualora l'impresa non dovesse ottemperare a quanto sopra.

Art. 86. - Introduzione e deposito di materiali

- È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi e di sabato il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc..

Art. 87. - Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi e di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, soggette ad autorizzazione scritta dall'Ufficio Tecnico.

Art. 88. -Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 89. - Vigilanza

 Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

- 2) Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.
- 3) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 90. - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1) Il personale comunale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- Altresì il personale del cimitero è tenuto: a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3) Al personale suddetto è vietato: eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- 4) È altresì vietato esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, anche se inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- 5) Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 91. - Funzioni

- 1) Le imprese di pompe funebri dovranno essere in possesso delle licenze e delle autorizzazioni di legge.
- 2) Le stesse imprese, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- **b**) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;
- e) eseguire esumazioni ed estumulazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92. - Registro dei defunti e mappa delle tombe del cimitero

1) L'addetto al cimitero terrà, oltre al registro dei defunti di cui all'art. 52 DPR n. 285 citato, la planimetria delle tombe del cimitero.

Art. 93. - Efficacia delle disposizioni del Regolamento ed entrata in vigore

- 1) Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
- 2) Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di legge che disciplina la materia.
- 3) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 4) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 94. - Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, etc....) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc. o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, etc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.